

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 42**

presentata dai Consiglieri regionali  
SALARIS - COSSA - MARRAS - SATTA Giovanni Antonio

il 7 agosto 2019

Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge intende colmare un grave vuoto operativo nel comparto del cavallo dovuto alla soppressione, nel 2005, dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna. Attualmente l'insieme delle funzioni svolte fin dal 1969, anno di istituzione del soppresso Istituto sono delegate all'AGRIS, ma purtroppo, come spesso accade con le leggi di riforma, sembra che tale struttura, considerate le molteplici attività d'istituto a cui è chiamata, non sia riuscita a perseguire le finalità di valorizzazione e promozione del settore ippico e delle specie e razze di equidi allevate nell'isola.

L'Istituto incremento ippico, in effetti, aveva rappresentato per allevatori, operatori e appassionati dell'intera Sardegna un vero e proprio punto di riferimento, capace di raggruppare un mondo complesso, ma certamente vivace non solo sotto il profilo della biodiversità animale, della cultura, dello sport, del turismo ambientale e delle relazioni sociali, ma anche sotto il profilo economico per le tante realtà produttive coinvolte nella filiera del cavallo, che da tempi lontani punteggiano il territorio regionale.

Gli operatori del settore ippico ed equestre, a più riprese, hanno lamentato l'assenza di un interlocutore istituzionale ad essi totalmente dedicato e soprattutto capace di saper interpretare al meglio l'evoluzione dell'intero comparto.

La presente proposta di legge, al fine di assicurare un nuovo modello di sviluppo con il rilancio del ruolo del settore, inteso come branca della produzione agricola, intende istituire l'Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica, denominata ASVI Sardegna, al fine di valorizzare l'attitudine produttiva, di selezione e di miglioramento delle linee genetiche che all'isola è sempre stata riconosciuta come specifica identità sarda.

Le figure tecniche del personale dipendente dell'ex Istituto incremento ippico, che, pur avendo

acquisito un enorme bagaglio esperienziale di competenze e di relazioni nei peculiari compiti istituzionali, sono state via via disperse nei ruoli dell'Amministrazione regionale e ora si ritiene debbano essere considerate quale base per riaffermare un ruolo di rilancio e modernizzazione del settore.

Bisogna ricordare che il cavallo è un potente attivatore d'indotto e, conseguentemente, di lavoro e di specifiche professioni e mestieri. È superfluo ricordare quanto il cavallo sia presente nelle tradizioni, nelle feste, nello sport, nel tempo libero, nel turismo. Infatti, il suo utilizzo non si caratterizza soltanto come produzione agricola ma si colloca a tutti gli effetti, in quella dell'impiego sportivo, del turismo equestre, dell'ippoterapia e di numerose altre possibilità d'impiego.

L'intervento pubblico a favore del settore deve vedere l'allevamento come fase imprescindibile da tutelare per il rilancio della produzione autoctona e contrastare l'importazione crescente di cavalli, spesso di scarsa qualità, provenienti da paesi terzi. Per quanto concerne il turismo e la cultura la presente proposta promuove e sostiene le iniziative a favore della conoscenza del territorio mediata dal cavallo attraverso il perfezionamento della rete delle ippovie, le feste pagane e religiose legate alle tradizioni ed alla cultura del cavallo nell'Isola.

La presente proposta di legge, composta da 16 articoli, prevede l'istituzione di una Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, ai fini della salvaguardia, sviluppo, miglioramento genetico e valorizzazione economica delle produzioni equine regionali. In particolare, dovrà curare gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone e di notevole pregio genetico come Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara e le iniziative riferibili alle produzioni equine differenti ma che siano riconducibili ad attività selettive programmate e all'interesse collettivo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola.

L'Agenzia, inoltre, si prefigge l'obiettivo di concretizzare una maggiore integrazione degli interventi in materia di ippicoltura realizzati sul territorio dalla Regione attraverso un collegamento sistematico con le altre istituzioni, in particolare quelle della ricerca e le componenti associative e professionali di categoria, nell'ottica di assicurare positive ricadute in termini di tutela della biodiversità animale, della valenza sportiva, ambientale, turistica e di miglioramento delle condizioni di benessere degli animali con la positiva ricaduta economica presso gli allevamenti isolani.

In particolare, l'articolo 1 contiene le finalità della norma.

L'articolo 2 elenca le azioni da portare avanti a sostegno del settore ippico ed equestre in Sardegna per addivenire alla salvaguardia e tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara.

L'articolo 3 individua i compiti della Regione finalizzati al perseguimento dello sviluppo complessivo del comparto, attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, acquisizione di riproduttori e di materiale genetico, valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali, nonché monitoraggio e verifica costante del comparto.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna) che assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ed acquisendo il personale di ruolo

in forza nel Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e nel Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

Nello stesso articolo sono definiti il patrimonio dell'ASVI, costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'AGRIS Sardegna e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia, tra i quali la sede storica istituzionale denominata "Palazzo Borgia" sita in Ozieri, le scuderie e il Centro di Riproduzione sempre in Ozieri, l'Azienda Tanca Regia, nel Comune di Abbasanta, e le scuderie e dipendenze dell'ex Scuola di Polizia di Foresta Burgos in territorio di Burgos e circa 250 ha dei terreni già attribuiti ad AGRIS.

Sono inoltre indicati gli organi dell'Agenzia (il direttore generale e il revisore dei conti) ed i compiti degli stessi.

L'articolo 5 disciplina i compiti dell'ASVI, che sarà dotata di autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile ed sarà sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale.

L'articolo 6 istituisce il Comitato ippico, con funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale, e ne definisce la composizione.

L'articolo 7 precisa le funzioni del Comitato ippico.

L'articolo 8 prevede inoltre la Commissione genetica, con la specifica funzione d'individuare, in Italia ed all'estero, i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna.

Gli articoli 9 e 10 richiamano rispettivamente le attività sportive e formative legate alla cultura ippica ed equestre e all'impiego degli animali.

L'articolo 11 impegna la Regione alla salvaguardia della biodiversità equina, riferita in particolare alle razze Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, anche con il loro coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.

L'articolo 12 disciplina il turismo equestre e le manifestazioni della tradizione popolare legati all'utilizzo dei cavalli e degli asini al fine di garantire anche l'incolumità degli animali, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario od incompatibile con il benessere animale.

L'articolo 13 disciplina la pubblicazione del registro delle ippovie presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

L'articolo 14 riguarda l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria, mentre l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione riconosce il valore identitario della produzione equina regionale ed il suo significato socio- economico, tutela e potenzia il settore ippico ed equestre attraverso interventi di valorizzazione e promozione delle specie e razze di equidi allevate nel territorio regionale.

### Art. 2

#### Azioni a sostegno del settore ippico ed equestre

1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, la Regione:

- a) introduce nei documenti di programmazione regionale specifiche misure destinate a promuovere lo sviluppo delle potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre della Sardegna;
- b) incentiva e valorizza la produzione equina regionale ed incoraggia il suo incremento numerico e qualitativo in funzione del suo impiego nell'ippica e negli sport equestri;
- c) favorisce l'integrazione della risorsa equina nell'offerta turistica, ambientale e sociale;
- d) svolge le necessarie azioni di tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, tenendo anche conto delle produzioni equine differenti da quelle sopra elencate, laddove le iniziative ad esse riferibili siano riconducibili ad attività selettive programmate e all'interesse collettivo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola;
- e) sostiene ed indirizza mediante precisi programmi pluriennali, a cui gli allevatori potranno aderire su base, volontaria, la sele-

zione genetica, la verifica ed il confronto sistematico delle produzioni, la loro precoce valorizzazione e le più opportune politiche di marketing del settore.

### Art. 3

#### Compiti della Regione

1. La Regione provvede all'individuazione di strategie ed iniziative idonee a realizzare lo sviluppo complessivo del comparto, attenendosi ai seguenti criteri strategici:

- a) predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, attraverso schemi di selezione compatibili con la risorsa genetica disponibile ed idonei ad esaltarne le qualità;
- b) acquisizione di riproduttori e di materiale genetico provvisto di verisimile potenziale migliorativo e mantenimento di un "parco stalloni regionale" numericamente adeguato all'esigenza produttiva ed alla richiesta del mercato, di cui venga garantita la necessaria quota di "rimonta" con cadenza almeno triennale;
- c) valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali che possano essere riconosciuti quale contributo funzionale allo sviluppo complessivo dell'economia e del patrimonio materiale ed immateriale dell'Isola;
- d) sostegno alle aziende agricole che annoverano nel proprio indirizzo produttivo l'allevamento equino quale elemento di diversificazione produttiva e di sviluppo delle politiche della multifunzionalità;
- e) esercizio delle competenze in materia di gestione della riproduzione equina e di quelle attinenti ai libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul proprio territorio;
- f) monitoraggio e verifica costante del comparto.

## Art. 4

## Istituzione dell'ASVI Sardegna

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, è istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, di seguito denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS), piazza Borgia, 4.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ASVI assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell'AGRIS Sardegna in forza nel Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e nel Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

4. Al personale dell'Agenzia ASVI si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 2014 e loro successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti.

5. A favore dell'Agenzia ASVI può essere adottato l'istituto della mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri in base alle norme vigenti. È inoltre consentito il trasferimento a domanda all'ASVI di personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna

6. In sede di prima costituzione della pianta organica, sono garantiti al personale dell'ASVI, proveniente dall'AGRIS o da altre amministrazioni del sistema Regione, per effetto

della mobilità, i benefici derivanti dai preesistenti fondi integrativi.

7. Il patrimonio dell'ASVI è costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'AGRIS Sardegna e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione e che, comunque, individua i seguenti beni:

- a) la sede storica istituzionale denominata "Palazzo Borgia" sita in Ozieri in Piazza Duchessa Borgia n. 4 con le finalità amministrative e di rappresentanza e nella quale è stabilita la sede legale dell'ASVI;
- b) le scuderie e il Centro di riproduzione sito in località Su Padru in Ozieri con la finalità dell'attuazione dei compiti connessi ai servizi della riproduzione equina ed all'applicazione delle collegate pratiche sperimentali;
- c) l'Azienda Tanca Regia, nel Comune di Abbasanta, con la finalità di attuazione delle attività di valorizzazione sportiva delle produzioni equine isolane. I fabbricati storici ed i terreni d'interesse agronomico non zootecnico dell'Azienda, fatte salve le esigenze dell'ASVI in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e alla produzione foraggiera finalizzata al mantenimento degli equidi di sua proprietà, sono oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico;
- d) le scuderie e dipendenze dell'ex Scuola di polizia di Foresta Burgos in territorio di Burgos e circa 250 ha dei terreni già attribuiti ad AGRIS, con la finalità di garantire in quell'area fortemente vocata per l'allevamento equino, il mantenimento di nuclei di tutela e di sperimentazione genetica delle razze equine ed asinine allevate nell'Isola. Il compendio è oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico.

8. L'ASVI provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) il contributo ordinario e il contributo relativo alle spese del personale a carico della Regione;
- b) gli eventuali contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) i proventi derivanti da contratti stipulati con organismi pubblici o privati.

9. L'Amministrazione regionale adegua, coerentemente con quanto dispone il presente articolo, tutti i riferimenti della normativa regionale ed inserisce l'ASVI tra gli enti del sistema Regione; con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sono apportate le variazioni al bilancio regionale atte a garantire all'Agenzia le necessarie dotazioni finanziarie per l'attuazione delle politiche regionali del comparto.

10. Sono organi dell'Agenzia ASVI Sardegna:

- a) il direttore generale;
- B) il revisore dei conti.

11. Su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Giunta nomina il direttore generale dell'ASVI, tra i dirigenti del sistema Regione provvisti di esperienza di direzione almeno quinquennale e con particolare riguardo alla comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico. La durata dell'incarico è corrispondente alla durata della legislatura, conclusa la quale egli rimane in carica per un periodo massimo di novanta giorni e, comunque, decade in concomitanza con la nomina del nuovo direttore generale.

12. Il revisore dei conti esercita i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche e integrazioni; è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regiona-



le, tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica cinque anni.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentito il direttore generale dell'Agenzia, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva lo statuto, la pianta organica ed il primo bilancio pluriennale di previsione, coi quali sono disciplinati gli organi, la struttura operativa, l'organizzazione interna e la programmazione finanziaria e contabile.

14. Previa ricognizione all'interno del sistema Regione ed il ricorso allo strumento della mobilità, entro 6 mesi dall'adozione della pianta organica, l'ASVI bandisce i concorsi pubblici per l'adeguamento del proprio organico agli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

## Art. 5

### Compiti dell'ASVI

1. L'ASVI Sardegna ha autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche garantisce:

- a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna;
- b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina ed attinenti all'attività dei libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio della Regione, in coerenza con il quadro giuridico del diritto dell'Unione Europea in materia di allevamento di animali

- riproduttori di razza pura della specie equina, ed in particolare con il regolamento UE 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 e con i principi di cui alla legge n. 30 del 15 gennaio 1991 ed al decreto legislativo n.52 dell'11 maggio 2018; tutti gli adempimenti necessari all'applicazione in ambito regionale delle sopravvenienti normative del settore
- c) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da rendere disponibili per l'allevamento della Sardegna in funzione del perseguimento delle politiche selettive e di miglioramento genetico della popolazione equina sarda;
  - d) il mantenimento del "parco stalloni regionale" e, presso le proprie aziende, dei nuclei sperimentali e di tutela delle linee femminili;
  - e) la costituzione di banche genetiche per la conservazione di gameti ed embrioni;
  - f) la disponibilità, per gli allevatori della Sardegna, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera c) e di riproduttori esterni in possesso di qualità genetica utile alla realizzazione delle politiche selettive regionali; gli utili derivanti dalla gestione della riproduzione equine sono destinati ad incrementare il finanziamento della rimonta;
  - g) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri, destinato a fornire all'allevamento lo strumento operativo necessario per il raggiungimento del primario obiettivo del miglioramento genetico;
  - h) il contributo tecnico alla tutela, salvaguardia e studio delle razze popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;
  - i) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase di allevamento e di avvio all'attività agonistica;
  - j) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura, di concerto con tutti gli altri soggetti pubblici e privati provvisti di adeguate competenze;
  - k) la collaborazione con le altre istituzioni regionali ed universitarie nazionali ed inter-

nazionali di ricerca, nell'ambito dello studio e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;

- l) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica e la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto;
- m) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;
- n) i rapporti tecnici con le associazioni di allevatori, proprietari, operatori consorziati del settore e con gli organismi nazionali ed internazionali che governano il comparto ippico ed equestre;
- o) la collaborazione, nelle condizioni giuridicamente consentite, con soggetti privati, per la realizzazione di attività finalizzate strettamente agli aspetti gestionali del patrimonio, consentendo ai medesimi la realizzazione di attività produttive compatibili, che contribuiscano al sostentamento delle strutture ed al mantenimento degli equidi che fanno parte del patrimonio dell'agenzia.

## Art. 6

### Comitato ippico

1. Al fine di garantire una programmazione organica e condivisa delle politiche generali del comparto è istituito il Comitato ippico che svolge funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Comitato ippico che dura in carica per la durata della Legislatura.

3. Il Comitato ippico è composto:

- a) dal direttore generale dell'ASVI o da altro dirigente o funzionario dell'Agenzia, da lui formalmente delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) da un dirigente o funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale;
- c) da un numero di allevatori di equini, resi-

denti in Sardegna, in rappresentanza delle razze sottoelencate, diffuse nella regione e nelle proporzioni commisurate alla relativa consistenza produttiva proposti dalle rispettive associazioni nazionali di allevatori, provviste di personalità giuridica:

- 1) due allevatori per la razza Anglo Araba;
  - 2) un allevatore della razza Purosangue Araba;
- d) un tecnico esperto delle discipline olimpiche equestri qualificato e con adeguato curriculum professionale e sportivo proposto del Comitato regionale dalla FISE (Federazione italiana sport equestri);
- e) da un tecnico esperto in campo ippico proposto dalle associazioni di allevatori/proprietari ed operatori tecnici di cavalli destinati all'attività ippica coordinate fra loro e con le società di gestione degli ippodromi della Sardegna;
- f) un esperto in zootecnia proposto dall'Università degli studi di Sassari;
- g) un esperto in economia pubblica e dello sviluppo proposto dall'Università degli studi di Cagliari.

4. Il Presidente convoca il Comitato ippico, con un preavviso di non meno di quindici giorni, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. Per i componenti del Comitato ippico non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Comitato ippico, con riferimento alla lettera c) del comma 1, può essere integrato, mediante decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con uno o più allevatori in rappresentanza di eventuali nuove associazioni nazionali di allevatori, in possesso di personalità giuridica che siano coerenti con i principi della presente legge.

7. Il Comitato ippico decade contestualmente alla fine della legislatura.

## Art. 7

## Funzioni del Comitato ippico

1. Il Comitato ippico svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita un ruolo consultivo per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale e la Giunta regionale per le materie riferibili al comparto equino;
- b) contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali di sviluppo del comparto, con particolare riferimento alle strategie da seguire relativamente ai temi di cui all'articolo 3;
- c) sottopone all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale argomenti di discussione e avanza proposte finalizzate al miglioramento del comparto;
- d) propone soluzioni a problematiche di carattere strutturale o contingente.

2. Il Comitato ippico può avvalersi, di volta in volta, secondo i temi specifici sul tavolo, della collaborazione di soggetti terzi di comprovata e specifica competenza in materia, a puro titolo di consulenza.

3. Il Comitato ippico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di chiarire e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico ed equestre isolano, da sottoporre all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

## Art. 8

## Commissione genetica

1. La Commissione genetica ha la specifica funzione d'individuare, in Italia ed all'estero, i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento qualitativo delle razze e-

quine allevate in Sardegna.

2. La Commissione genetica è composta:

- a) dal direttore generale dell'ASVI Sardegna o da un dirigente o funzionario dell'Agenzia suo delegato e con specifica competenza in ippologia;
- b) dal veterinario responsabile del Centro di riproduzione equina dell'ASVI;
- c) da un componente scelto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale ed in possesso di specifica e comprovata competenza in materia di allevamento della specie equina, al quale sono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la trasferta nelle località presso le quali la Commissione svolge il proprio operato.

3. La Commissione genetica è nominata con apposito decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.

4. La Commissione genetica è convocata dal Direttore generale dell'ASVI ogni qualvolta ricorrano esigenze finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui al comma 1.

5. La Commissione genetica decade contestualmente alla fine della legislatura o, in caso di gravi e comprovate inadempienze o irregolarità nell'operato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale può disporre, con apposito motivato decreto, il suo scioglimento anticipato.

## Art. 9

### Spettacolo e sport

1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, integra le politiche dei comuni sede degli ippodromi regionali, finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'immagine della Sardegna e della sua cultura ippica ed equestre contribuendo al processo di valorizzazione degli eventi ed all'attività informativa coordinata e razionale. Incentiva, inoltre, le manifestazioni sportive delle varie di-

scipline atte a qualificare le produzioni regionali in funzione della loro remunerativa collocazione sul mercato.

#### Art. 10

##### Formazione

1. Coerentemente con la normativa regionale e nazionale in tema di formazione, la Regione attua, per il tramite del competente Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando gli strumenti resi disponibili dalle norme vigenti e gli opportuni strumenti attuativi, funzionali alle politiche attive del lavoro.

2. Le iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 1 si svolgono nel quadro della programmazione economica e mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

3. Le iniziative rivolte alla formazione nel comparto ippico ed equestre sono rivolte a tutte le figure tecniche e professionali caratteristiche del comparto stesso.

#### Art. 11

##### Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina

1. La Regione promuove e incentiva ogni azione tesa alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine e asinine tipiche della Sardegna, in coerenza con la normativa nazionale vigente, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico.

2. Le azioni per la tutela della biodiversità equina, riferite alle razze Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, sono inserite nel programma quinquennale di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela degli equidi a fine carriera affinché sia loro garantito un livello minimo di benessere anche con il loro coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.

#### Art. 12

##### Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare

1. La Regione, con il diretto coinvolgimento dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato della pubblica istruzione, dei beni culturali, dell'informazione, spettacolo e sport:

- a) incoraggia le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi sportivi e della tradizione popolare;
- b) contribuisce alla preservazione ed alla promozione delle manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, caratterizzate dalla partecipazione degli equini;
- c) incentiva le azioni necessarie a garantire, nel corso delle manifestazioni ed eventi della tradizione che comportano l'impiego degli equidi, l'incolumità dei soggetti, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario al corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, le attività di accertamento a campione dell'impiego delle sostanze dopanti o, comunque, incompatibili con il benessere animale.

2. Per il sostegno a manifestazioni ed eventi della tradizione civile e religiosa che prevedano l'impiego degli equidi la Regione, subordina il proprio impegno economico esclusivo all'utilizzo delle razze equine allevate in Sardegna, con l'esclusione del Purosangue inglese.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo artigianato e commercio di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato



regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, emana un apposito decreto che disciplini le caratteristiche delle manifestazioni e degli eventi religiosi e laici della tradizione sarda, sotto il profilo della sicurezza, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che garantiscono il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola.

4. Tutti i comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali palii, tornei, caroselli, rodei o simili, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, elaborano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole relative alle varie manifestazioni.

### Art. 13

#### Equidi e ambiente della Sardegna

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove e sostiene l'impiego degli equini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del ricco patrimonio ambientale della Sardegna attraverso l'attivazione ed il mantenimento di una vasta rete d'ippovie, anche mediante il recupero funzionale delle strutture rurali necessarie ad assicurare le esigenze logistiche di cavalli e cavalieri.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica il registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.

3. Possono essere iscritti al registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente.

4. All'iscrizione delle ippovie al registro provvedono i comuni sul cui territorio insistono i percorsi, ciascuno per la propria quota di competenza territoriale.

5. Il registro delle ippovie è aggiornato in progressione, in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.

## Art. 14

## Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino

1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale, la Regione, per il tramite del competente Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e paramediche per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

## Art. 15

## Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 6.200.000 per l'anno 2019 e euro 5.000.000 per gli anni 2020 e 2021 a favore della missione 14 - programma 02 - titolo 1 si fa fronte mediante riduzione delle risorse iscritte per gli stessi anni in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1, nei seguenti capitoli:

in diminuzione

## cap. SC06.0820

2019	euro	1.400.000
2020	euro	700.000
2021	euro	700.000

## cap. SC06.0828

2019	euro	1.300.000
2020	euro	1.300.000
2021	euro	1.300.000

## cap. SC06.0807

2019	euro	3.500.000
2020	euro	3.000.000
2021	euro	3.000.000

2. Alle spese necessarie per gli anni successivi si provvede con la legge di stabilità per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa.

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).